Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Sabato, 31 dicembre — Numero 304

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 885 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Nella tabella *N* annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 384, è aumentato un posto di archivista capo e soppresso un posto di archivista di 2ª classe.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1910-911 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella

somma di L. 488,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	del tesoro	L. 25,000
Id.	delle finanze	» 25,000
Id.	di grazia, giustizia e dei culti	» 20,000
Id.	degli affari esteri	» 20,000
Id.	dell'istruzione pubblica	» 12,000
Id.	dell'interno	» 48,000
Id.	dei lavori pubblici	» 20,000
Id.	delle poste e dei telegrafi	» 18,000
Id.	della guerra	» 240,000
Id.	della marina	» 40,000
Id.	dell'agricoltura, industria e commercio	» 20,000
		L. 488,000

Al conto consuntivo 1910-911 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 29 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

STATO di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

CAPITOLI — Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911
	TITOLO I. Spesa ordinaria — CATEGORIA I. — *Spese effettive.* ONERI DELLO STATO	
	Debiti perpetui.	
1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,781,479 62
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	4,802,583 —
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	32,483,884 57
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	32,995,227 99
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,880 —
7	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,170 —
8	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle Provincie napolitane (Spesa obbligatoria)	94,230 —
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,250 —
		380,043,705 18
	Debiti redimibili.	
10	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,460,080 —
11	Debiti redimibili non inscritti nel Gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,436,900 —
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	218,100 —
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'alta Italia - Interessi	24,458,747 —
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,077,595 —
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 —
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,502,400 —
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della leggo 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	10,500,000 —
		87,375,397 —
	Debiti variabili.	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,900 —
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	6,200,000 —
21	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, (Spesa obbligatoria)	1,054,550 —
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della	

precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria) . . . . 10,000 —

23. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . 800,000 —

24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione, a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, nn. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

25. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . 12,312,040 —

26. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Inte-ressi (Spesa obbligatoria) . . . . 17,000,000 —

27. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria) . . . . 2,983,252 —

28. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905, ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530 . . . . per memoria

29. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) 13,989,490 35

30. Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee *A*, *B*, *C*, *D*. allegato *B*, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2 . . . . 2,700,000 —

31. Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie delle quali lo Stato è comprietario, e di quelle concesse all'industria privata 1,575,000 —

32. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria) . . . . 25,310 —

33. Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undicesima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1910) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909 approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo . . . . 2,342,500 —

34. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1883 (art. 2, lettera *A*, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . 30,000,000 —

35. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera *B*, della Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . 9,053,690 —

36. Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . 8,261,390 —

37. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . 4,911,013 —

38. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria) . . . . 72,790 —

39. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Quattordicesima annualità) 3,809,929 —

40. Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) . . . . . 105,000 —

117,922,854 35

Debito vitalizio.

41. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . 87,541,900 —

42. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . 979,000 —

43. Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori . . . . 35,000 —

44. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma . . . . 2,460 —

88,558,360 —

Pensioni straordinarie.

45. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537 . . 3,000,000 —

Contributi alla Cassa nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.

46. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori della officina stessa . . . . 4,800 —

47. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso . . . . 2,700 —

7,500 —

Totale del debito vitalizio 91,565,860 —

Dotazioni.

48. Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 —
49. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 —
	16,050,000 —

Spese per le Camere legislative.

50. Spese pel Senato del Regno	560,000 —
51. Spese per la Camera dei deputati	1,220,000 —
52. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 —
	2,662,000 —

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Ministero.

53. Personale di ruolo (Spese fisse)	3,228,510 —
54. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	328,019 —
55. Spese d'ufficio del Ministero	95,240 —
	3,651,769 —

Presidenza del Consiglio dei ministri.

56. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 —
57. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	770 —
58. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 —
59. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 —
	46,170 —

Corte dei conti.

60. Personale di ruolo (Spese fisse)	2,263,980 —
61. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	222,030 —
62. Spese d'ufficio	40,000 —
63. Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 —
64. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 —
65. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami	15,000 —
66. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie	25,000 —
67. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 —
68. Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 —
	2,655,610 —

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

69. Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	95,000 —
70. Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,170 —
71. Spese diverse inerenti al servizio di vigilanza	1,450 —
	101,620 —

Avvocature erariali.

72. Personale di ruolo (Spese fisse)	1,057,100 —
73. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,205 —
74. Personale straordinario	12,440 —
75. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 —
76. Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 —
77. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	39,750 —
	1,173,495 —

Intendenze di finanza.

78. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,430,610 —
79. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	14,595 —
80. Personale straordinario	5,700 —
81. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 —
	2,451,255 —

Servizio del tesoro.

82. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse)	1,516,360 —
83. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	29,180 —
84. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni	15,870 —
85. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria coloniale	14,655 —
86. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 —
87. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	19,500 —
88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 —
89. Spese pei servizi del tesoro	24,500 —
90. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 —
91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borbo-	

niche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 —
	1,674,565 —

Regia zecca e monetazione.

92. Personale di ruolo (Spese fisse)	74,500 —
93. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,413 —
94. Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 —
95. Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	130,200 —
96. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con R. decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'art. 34 del regolamento, approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari	20,000 —
97. Scuola dell'arte della medaglia	15,000 —
	252,113 —

Servizi diversi.

98. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	30,715 —
99. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 598 - Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e per compenso al segretario della Commissione stessa	206,000 —
100. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	450,000 —
101. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	20,000 —
102. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di Borsa	50,000 —
103. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	51,615 —
103-*bis*. Paghe ai diurnisti avventizi presso la ragioneria generale dello Stato	3,600 —
104. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	129,000 —
105. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 —
106. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 —
107. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652)	50,000 —
108. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 —
109. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 —
110. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 —
111. Spese postali	6,000 —
112. Spese di stampa	116,700 —
113. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	26,550 —
114. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	600 —
115. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
116. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 —
117. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	33,000 —
118. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 —
119. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)	83,132 —
120. Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato	7,744 —
121. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	200,000 —
122. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 —
123. Spese casuali	18,000 —
	1,923,156 —

SPESE PER SERVIZI SPECIALI.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

124. Personale (Spese fisse)	43,060 —
125. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)	688,220 —
126. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina (Spesa d'ordine)	1,940,000 —
	2,671,280 —

Fondi di riserva.

127. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e

d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . 4,000,000 —

128. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . 1,000,000 —

5,000,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

ONERI DELLO STATO.

Debiti variabili.

129. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio, in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti, in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . 2,000 —

130. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 R. decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) . . 30,000 —

131. Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per risanare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . 22,400 —

132. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine) . . . . 260,000 —

133. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine) 1,750,000 —

134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria) . . . . 358,300 —

135 Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli, ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della Convenzione 8 febbraio 1908, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) . . . . . 60,210 —

136. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma, ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Seconda delle cinquanta annualità). . . . . 10,560 —

137. Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Terza delle cinquanta annualità). (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno) . . . . 226,116 —

138. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1° della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . . 2,500,000 —

139. Somma dovuta alla Società delle ferrovie meridionali, in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Diciannovesima delle sessaniadue annualità) . 162,840 —

5,382,426 —

Spese diverse.

140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . . 252,200 —

141. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . 1,500 —

142. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria) . . . . 36,170 —

143. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . 230,000 —

144 Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) . . .	495,760 22
145. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 —
146. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 —
147. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,500,000 —
148. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Seconda delle cinquanta annualità)	530,672 28
148-*bis*. Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . . . (*a*)	per memoria
150. Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	per memoria
151. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi, in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . .	per memoria
152. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Ventinovesima delle trenta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646; 23 dicembre 1888, n. 5858; 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374	300,000 —
153. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da L. 900 a L. 1000, di che all'art. 1, comma 2, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 —
154. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa	20,000 —
155. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907 n. 538).	230,000 —
156. Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, nell'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).	70,000 —
157. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 —
158. Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (legge 24 dicembre 1908, n. 733) (Spesa ripartita) (Terza rata)	130,000 —
159. Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909 n, 12.	1,500,000 —
160. Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 — Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo in Roma ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita - Seconda rata).	500,000 —
161. Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo in Torino ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita). (Seconda rata)	500,000 —
161-*bis*. Spese di impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina o a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifizi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 - Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (R. decreto 2 settembre 1909, n. 699) .	26,000 —
161-*ter*. Contributo dello Stato nelle spese per le feste commemorative del cinquantenario del risorgimento in Sicilia - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo ai termini dell'art. 1 della legge 17 marzo 1910, n. 106 (Seconda ed ultima rata). (Spesa ripartita)	100,000 —
	8,092,302 50

(*a*) Il capitolo n. 149 fu soppresso in questa categoria e trasportato col n. 180-*bis* a quella Movimento di capitali come sede più propria.

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Estinz e di debiti.

162.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	3,701,465 —
163.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,399,540 —
164.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	1,140,000 —
165.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,759,400 —
166.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	1,990,000 —
167.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,300,000 —
168.	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 —
169.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	180,500 —
170.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	57,500 —
171.	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	50,000 —
172.	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Quattordicesima annualità)	1,190,072 —
173.	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,440,000 —
174.	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di L. 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Quarta rata)	710,000 —
175.	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1911 (Spesa obbligatoria)	4,656,688 —
176.	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911) (Spesa obbligatoria)	5,409,012 —
177.	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1911 (Spesa obbligatoria)	1,029,908 —
177-*bis*.	Provvisionali di riscatto delle line ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 483	3,890,000 —
		39,924,085 —

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

178.	Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico	148,800,000 —
179.	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	per memoria
		148,800,000 —

Anticipazioni a Provincie e Comuni ed Opere pie.

180.	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	2,500,000 —
180-*bis*.	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	per memoria
		2,500,000 —

Partite che si compensano coll'entrata.

181.	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 —
182.	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	9,433,438 —
183.	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione, stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto, in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	per memoria
184.	Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000, contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310 04

185. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi, ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità o sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	600,000 —
186. Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101; e dell'art. 3 lettera *h* della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 —
187. Somma da versarsi al conto corrente istituito col Ministero dei lavori pubblici a reintegrazione delle somme anticipate dal tesoro sul fondo di 50 milioni per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in corrispondenza ai ricuperi da enti morali e da privati, ai termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, e dell'art. 10 della legge 4 luglio 1909, n. 421	per memoria
	13,912,748 04

Categoria IV. — *Partite di giro.*

Servizi diversi.

188. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,172 —
189. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	16,867 50
190. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 —
191. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	517,590 —
	589,629 50

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	380,043,705 18
Debiti redimibili	87,375,397 —
Debiti variabili	117,922,854 35
Debito vitalizio	91,565,860 —
Dotazioni	16,050,000 —
Spese per le Camere legislative	2,662,000 —
	695,619,816 53

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,651,769 —
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,170 —
Corte dei conti	2,655,610 —
Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	101,620 —
Avvocature erariali	1,173,495 —
Intendenze di finanza	2,451,255 —
Servizio del tesoro	1,674,565 —
Regia zecca e monetazione	252,113 —
Servizi diversi	1,923,156 —
	13,929,753 —

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori	2,671,280 —
Fondi di riserva	5,000,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	717,220,849 53

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	5,382,426 —
Spese diverse	8,092,302 50
Totale della categoria prima della parte straordinaria	13,474,728 50

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti	39,924,085 —
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	148,800,000 —
Anticipazioni a Provincie e Comuni ed opere pie	2,500,000 —
Partite che si compensano coll'entrata	13,912,748 04
Totale della categoria terza della parte straordinaria	205,136,833 04
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	218,611,561 54
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	935,832,411 07
Categoria IV. — *Partite di giro*	589,629 50

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	730,695,578 03
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	205,136,833 04
Totale spese reali	935,832,411 07
Categoria IV. — Partite di giro	589,629 50
Totale generale	936,422,040 57

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Elenco **A.**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
» 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
» 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
» 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi.
» 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi.
» 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle Provincie napoletane.
» 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
» 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi.
» 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
» 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299
» 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 n. 3048) - Interessi.
» 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
» 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
» 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
» 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).
» 20. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.
» 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
» 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» 23. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
» 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*).
» 25. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
» 26. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.

Cap. n. 27. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
» 29. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
» 32. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
» 38. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, numero 125).
» 42. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 52. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
» 91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
» 95. Spese d'esercizio della zecca.
» 100. Spese di Commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
» 101. Spese di Commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
» 103. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
» 106. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
» 108. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
» 110. Telegrammi da spedire all'estero.
» 114. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
» 115. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 118. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
» 119. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67).
» 121. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
» 125. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.
» 126. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte valori e per le altre lavorazioni della officina.
» 129. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio, in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti, in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

Cap. n. 130. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatto dalla Cassa medesima, per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).

» 132. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

» 133. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo 1) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.

» 134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

» 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

» 141. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» 142. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. n. 148.

» 145. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» 151. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1° della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

» 163. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» 164. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.

» 165. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» 166. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

Cap. n. 168. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

» 169. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.

» 170. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.

» 171. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

» 175. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1911.

» 176. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911).

» 177. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905 n. 137. (Ammortamento al 1° gennaio 1911).

» 181. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» 182. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dolla Cassa dei depositi e prestiti.

» 183. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione, stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto, in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria.

» 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

» 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.

» 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

» 26. Residui passivi eliminati (a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 38. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio e spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543.

» 39. Indennità di missione e spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di

ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.

Cap. n. 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.

» 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

» 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.

» 53. Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

» 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Id.).

» 58. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.

» 59. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari.

» 65. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Tasse sugli affari).

» 68. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id).

» 69. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato *C* alla legge 23 gennaio 1902, n 25, e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento delle congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche.

» 70. Restituzioni e rimborsi (Tasse sugli affari).

» 71. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

» 72. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.

» 79. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Ammigistrazione del demanio.

» 80. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali.

» 82. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

» 81. Restituzioni e rimborsi (Id.).

» 85. Contribuzioni fondiarie su beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

» 86. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

» 87. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Cap. n. 88. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).

» 91. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).

» 92. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Id.).

» 93. Fitti, canoni ed annualità passive (Id.).

» 94. Spese per imposte e sovrimposte (Id.).

» 95. Spese di coazioni e di liti (Id.).

» 96. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).

» 99. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

» 100. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 101. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

» 102. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 103. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

» 106. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

» 113. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237. (Imposte dirette).

» 114. Spese per servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

116. Spese per la gestione delle esattorie.

» 117. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato, in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» 118. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» 119. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» 120. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali - (articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560 sull'imposta di ricchezza mobile).

» 121. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

» 122. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

123. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» 124. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

» 125. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1909-910 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

» 133. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove ri-

siedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

Cap. n. 136. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.

» 149. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Gabelle).

150. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).

» 155. Competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).

» 156. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

» 157. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» 158. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.

» 170. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» 173. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

» 174. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» 177. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25).

» 179. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

» 180. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al Comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

» 190. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Privative).

» 191. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).

» 197. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.

Cap. n. 198. Aggio d'esazione (Lotto).

» 199. Vincite al lotto.

» 206. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 207. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

» 208. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 211. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.

» 212. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 214. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.

» 215. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.

» 216. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta cartoni, e di etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

» 224. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

» 225. Pensioni agli operai delle saline.

» 226. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

» 228. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di ecce-

zione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.

Cap. n. 239. Compra dei sali.

» 230. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale.

» 232. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» 233. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

» 237. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 241. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso de sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza d'uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» 245. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

» 246. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.

» 247. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» 250. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

» 251. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

» 252. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 253. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera *D*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» 254. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).

» 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 264. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 266. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 268. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» 269. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Cap. n. 270. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» 271. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» 272. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» 273. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 5 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116).

» 280. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico.

» 281. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» 282. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» 283. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» 284. Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

» 285. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» 286. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» 289. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

» 290. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» 291. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Id.).

» 292. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).

» 293. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Id.).

» 294. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).

» 295. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Id.).

» 296. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Id.).

» 297. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Id.).

» 298. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Id.).

» 299. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3a) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Cap. n. 300. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» 301. Personale per la riscossione del dazio consumo (Id.) - Indennità di residenza in Roma.
» 302. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
» 303. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).
» 304. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
» 305. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).
» 306. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Id.).
» 307. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Id.).
» 308. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).
» 309. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Id.).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Cap. n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
» 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 32. Spese di giustizia.
» 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 11. Telegrammi da spedire all'estero.
» 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 53. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 13. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 21. Spese di liti.
» 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 76. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.
» 107. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione media.
» 224. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812.
» 229. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dello Stato secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Ministero dell'interno.

Cap. n. 21. Telegrammi da spedire all'estero.
» 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 30. Spese di liti.
» 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
» 102. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
» 171. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
» 172. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, in base ai limiti delle concessioni annue di L. 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399 e di L. 40,000 per la legge 14 luglio 1907, numero 544.
» 173. Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562).

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 29. Spese di liti e per arbitraggi.
» 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
» 70. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
» 88. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
» 90. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione italo-svizzera per il Sempione (leggi 15 dicembre 1892, n. 710 e 21 gennaio 1904, n. 15).

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716.

Cap. n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 23. Spese di liti.
» 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
» 46. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti, per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli. Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica — Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
» 47. Compensi alla Società di navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti esercizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
» 48. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
» 49. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
» 53. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
» 54. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
» 55. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
» 56. Indennità e rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
» 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi.
» 58. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
» 59. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
» 60. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
» 66. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
» 82. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
» 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
» 84. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
» 86. Bonificazioni e rimborsi diversi.
» 88. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
» 92. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.
Cap. n. 93. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
» 126. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
» 127. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche, in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
» 128. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
» 129. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
» 143. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 3 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del R. decreto 21 maggio 1903, n. 253.
» 144. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).
» 146. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffizi postali ed altri Istituti (RR. decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della guerra.

Cap n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura di libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
» 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 18. Spese di liti e di arbitramenti.
» 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare, e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
» 60. Spese di giustizia penale militare.
» 63. Spese per risarcimento di danni.
» 64. Risarcimenti di danni per fondi eventualmente mancanti nelle Casse dei corpi per casi di forza maggiore.
» 65. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

Cap. n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
» 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo

unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 15. Spese di liti.
» 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
» 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318, 16 maggio 1901, n. 176 e 28 giugno 1906, n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
» 37 *bis*. Compensi alla Società di navigazione generale italiana ed altre aziende esercenti servizi marittimi, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
» 47. Corpo R. equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
» 70. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Cap. n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 24. Telegrammi per l'estero.
» 25. Spese di liti.
» 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 30. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
» 39. Entomologia e crittogamia, *diaspis pentagona*. Studi ed esperienze dirette a combattere i parassiti degli olivi e di altre piante. - Distruzione delle arvicole, delle cavallette, di altri insetti o delle grittogame che danneggiano i prodotti agrari. - Concorsi e sussidi.
» 47. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla esplorazione ed alla distruzione della *phylloxera vastatrix* nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante.
» 80. Campo sperimentale di Sant'Alessio
» 105. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
» 113. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
» 118. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.
» 132. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
» 153. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
» 159. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (regolamento del Codice di commercio, art. 52).
» 160. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
» 172. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
» 174. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271)
Cap. n. 197. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
» 200. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
» 202. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
» 203. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Elenco **B**.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 89. Spese pei servizi del tesoro.
» 91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altri spese accessorie.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 53. Aggio di esazione ai contabili - Assegni di aspettativa sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).
» 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Id.).
» 65. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Id.).
» 68. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id.).
» 70. Restituzioni e rimborsi (Id.).
» 71. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n 638.
» 82. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessorî (Demanio).
» 84. Restituzione e rimborsi (Idem).
» 85. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

Cap. n. 91. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
» 95. Spese di coazioni e di liti (Id.).
» 96. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).
» 100. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» 101. Contribuzioni fondarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» 102. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» 103. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
» 114. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto
» 116. Spese per la gestione delle esattorie
» 117. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
» 118. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
» 119. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» 120. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560' sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
» 122. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
» 127. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza
» 128. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
» 129. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
» 130. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
» 132. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta.
» 133. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
» 134. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza.
» 135. Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni, competenze varie e misure di previdenza per il personale operaio; trasporti e spese varie attinenti al servizio suindicato.
» 139. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).
» 149. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Id.).
» 150. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Id.).
» 156. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione o per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
Cap. n. 157. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
» 158. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'art. 5 della Convenzione addizionale 14 giugno 1907.
» 159. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
» 170. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
» 174. Restituzione di diritti all'esportazione (dogane).
» 170. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
» 177. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, art. 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
» 178. Sussidio annuo ai comuni di 2ª, 3ª e 4ª classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Art. 15 dell'allegato *A* alla legge 13 gennaio 1902, n. 25.
» 188. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
» 190. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
» 191. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
» 206. Paghe al personale di sorveglianza ed agli altri operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
» 208. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori

subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Cap. n. 212. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 215. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.

» 216. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.

» 226. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.

» 232. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

» 233. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

» 237. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 239. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti.

» 241. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» 247. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).

» 252. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio, in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 264. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 266. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 268. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle con fraternite romane stati indemaniati, in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» 270. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette per la riscossione delle imposte dal 1872 e retro.

» 272. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886 n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» 283. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 291. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).

» 292. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id).

» 293. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Id).

» 294. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali e altre spese per la guardia di finanza (Id).

» 295. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Id.).

» 296. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Id.).

» 297. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).

» 301. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) - Indennità di residenza in Roma.

» 302. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Id.).

» 393. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).

» 304. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Id.).

» 305. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).

306. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Id.).

» 307. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Comune di Roma).

» 308. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 886 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalla data della morte di Giuseppe Cesare Abba è assegnata alla vedova e agli orfani minorenni di lui, finchè dura la minore età, l'annua pensione vitalizia di lire seimila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 878 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 59 e 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina e l'annesso regolamento con le relative modificazioni;

Vista la legge 23 giugno 1910, n. 334, sulla riorganizzazione dei servizi sanitari militari marittimi;

Visto il R. decreto 7 settembre 1910, n. 711, concernente la istituzione della « R. Scuola di sanità militare marittima » ed annesso « Ufficio tecnico »;

Sentito il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, per la « Regia Scuola di sanità militare marittima » ed annesso « Ufficio tecnico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO

della R. scuola di sanità militare marittima con annesso Ufficio tecnico del Ministero della marina.

Art. 1.

Scopi.

La Scuola di sanità militare marittima provvede:

1° all'istruzione complementare indispensabile per l'abilitazione ai servizi igienici e sanitari, inerenti alle destinazioni d'imbarco, che rispettivamente competono ai tenenti od ai capitani medici del Corpo sanitario militare marittimo;

2° allo studio sperimentale e pratico, quale Ufficio tecnico del Ministero della marina, di tutti i problemi igienici e sanitari riflettenti i servizi marittimi e quanto possa occorrere all'incremento e perfezionamento del relativo materiale sanitario;

3° ad iniziare e dirigere nello studio di speciali argomenti o branche della medicina quegli ufficiali medici che ne siano stati autorizzati;

4° alle analisi ed alle autopsie occorrenti al locale ospedale dipartimentale.

Art. 2.

Assetto.

Per l'assetto indispensabile ai suindicati scopi occorrono:

1° un laboratorio (1) distinto in quattro sezioni: di microbiologia, di istologia, di microfotografia e di chimica;

2° un teatro anatomico (1);

3° raccolte di materiale scientifico e didattico;

4° una sezione di biblioteca, possibilmente completa, delle speciali branche, che si insegnano nella Scuola;

5° un museo di modelli e di apparecchi attinenti all'igiene navale, all'igiene coloniale ed alle dotazioni sanitarie navali ed ospedaliere;

6° quel materiale clinico ed ospedaliero, che, dalla Direzione di sanità del 2° dipartimento, volta per volta, possa essere messo a disposizione della Scuola, a scopo didattico.

Art. 3.

Personale.

Il personale della Scuola è nominato del Ministero, ed è distinto in stabile, o titolare, ed in temporaneo, od aggregato.

Il personale titolare è prescelto fra quello in attività di servizio appartenente ai vari corpi militari, nonchè al personale dei farmacisti della R. marina, e comprende:

a) un colonnello medico, direttore della scuola e capo dell'ufficio tecnico;

b) un tenente colonnello medico, vice-direttore della scuola;

c) tre maggiori o capitani medici, capi di laboratorio per le sezioni di microbiologia, di istologia e di microfotografia;

d) un chimico-farmacista, capo di laboratorio per la sezione di chimica;

e) un capitano medico, segretario della Direzione ed aiuto di laboratorio;

f) un capitano commissario, economo della scuola ed aiuto di laboratorio, per la sola parte attinente alla merceologia;

g) un sott'ufficiale infermiere con attribuzioni di contabile e di preparatore;

h) un sotto capo infermiere con attibuzioni di custode;

i) quattro infermieri con attribuzioni d'inservienti.

Il personale aggregato comprende:

1° un numero vario di altri ufficiali non appartenenti al 2° dipartimento, temporaneamente dal Ministero destinati alla Scuola pel periodo scolastico o per compiervi speciali studi;

2° quegli insegnanti, appartenenti o non alla riserva navale, che temporaneamente fossero dal Ministero aggregati alla Scuola per l'insegnamento di speciali materie;

3° gli allievi ascritti ai vari corsi d'istruzione.

Incarichi d'insegnamento o di studi possono essere dal Ministero affidati anche ad ufficiali medici occupati nei servizi sanitari del 2° dipartimento: quest'insegnanti incaricati, mantenendo tali loro destinazioni di servizio, non vanno compresi nel personale aggregato alla Scuola, e, solo per l'adempimento del loro speciale incarico, dipendono dal direttore di questa.

Art. 4.

Direttore.

Il direttore della Scuola ha attribuzioni di capo di corpo su tutto il personale titolare della Scuola e su quello a questa aggregato, siano insegnanti che allievi. Analogamente a quanto è disposto pei capi degli Uffici tenici (2), per quanto riflette la disciplina ed i servizi militari il direttore dipende dal comando in capo del 2° dipartimento; per la parte tecnica ed amministrativa, è, invece, alla immediata dipendenza del Ministero.

Tutte le mattine riceve a rapporto il vice direttore e poi gli altri ufficiali titolari.

(1) È, all'uopo, incamerato alla Scuola l'attuale laboratorio batteriologico dell'ospedale principale.

(1) È, all'uopo, annesso alla Scuola l'attuale teatro anatomico dell'ospedale principale.

(2) I RR. decreti 26 ottobre 1876, 23 gennaio 1887, 20 agosto 1888 e 14 luglio 1907, nonchè l'art. 1 del foglio d'ordini n. 314 del 10 dicembre 1907, definiscono l'ordinamento degli Uffici tecnici della R. marina.

Provvede al regolare e buon andamento della Scuola, nonchè all'indirizzo ed all'accuratezza dei lavori e degli studi che vi si compiono: in nessun caso questi possono essere dati alle stampe, senza la sua autorizzazione.

Al direttore compete anche l'insegnamento di una delle materie fondamentali dei corsi d'istruzione.

In fin d'anno egli riferisce succintamente al Ministero sui lavori compiuti, sui miglioramenti additati dalla pratica, sui temi meritevoli di studio, sugli ulteriori acquisti od impianti necessari alla scuola e, con rapporti personali, sulla diligenza ed attitudine degli insegnanti incaricati.

Art. 5.

Vice direttore.

Il vice direttore coadiuva il direttore e lo sostituisce nelle assenze: a sua volta è temporaneamente sostituito da quello degli ufficiali medici capi di laboratorio, che lo segue gerarchicamente.

Vigila sulla disciplina di tutto il personale della scuola, sull'esatto adempimento dell'orario, sulla manutenzione e conservazione della suppellettile scientifica e didattica, e ne risponde verso il direttore. A lui compete anche l'insegnamento di almeno una delle materie dei corsi d'istruzione.

Art. 6.

Capi di laboratorio.

I capi di laboratorio provvedono alle esercitazioni pratiche degli allievi, coadiuvati, per la parte attinente alla merceologia, dall'economo; guidano gli studiosi nelle loro ricerche, provvedendoli del necessario materiale scientifico: procedono alle analisi, nonchè allo studio sperimentale di speciali argomenti ordinati dal direttore ed, i tecnici, eseguono, per turno, le autopsie richieste dall'ospedale dipartimentale.

Sono responsabili verso il Consiglio di amministrazione della suppellettile scientifica della rispettiva sezione di laboratorio, ed, a loro volta, ne rispondono ad essi gli allievi e gli studiosi, che se ne servono, nonchè il contabile del laboratorio.

Così i capi di laboratorio come gl'insegnanti aggregati e quelli incaricati, per la parte tecnica ed amministrativa, dipendono dal direttore; per quanto riflette la disciplina ed i servizi militari dal vice-direttore. Nel caso però di ufficiali aggregati, od incaricati, di posizione gerarchica più elevata, questi, anche per la parte disciplinare, dipendono dal direttore, ovvero, per questa soltanto, dal Comando in capo del dipartimento, nel caso che fossero più anziani anche dello stesso direttore.

Gli ufficiali, che attendono a speciali lavori sperimentali, debbono attenersi per lo svolgimento di essi all'indirizzo stabilito volta per volta dal direttore della Scuola: essi per la parte tecnica ed amministrativa dipendono dai rispettivi capi di laboratorio, per la parte disciplinare seguono la loro posizione gerarchica.

Art. 7.

Segretario.

Il segretario della Direzione disbriga la corrispondenza tecnico-professionale e disciplinare dell'Ufficio di direzione; coadiuva i capi di laboratorio nelle autopsie e nelle analisi richieste sia dall'ospedale dipartimentale sia da privati (v. art. 20); vigila la disciplina di tutto il basso personale, e ne riferisce mattinalmente al vice-direttore pei provvedimenti da proporre.

Ha in caricamento la biblioteca, il museo anatomopatologico e quello dei modelli, lo strumentario delle autopsie e tutto il materiale didattico della Scuola.

Durante gli esami egli è aggregato, in qualità di segretario senza voto, alle Commissioni esaminatrici.

Per la parte tecnico-professionale dipende dal direttore; per la parte disciplinare dal vice-direttore.

Art. 8.

Economo.

L'economo provvede al servizio di Cassa, amministrativo e contabile della Scuola ed alla perfetta tenuta degli inventari.

Prende parte agli insegnamenti che s'impartiscono nella Scuola, in quanto riflettono l'Amministrazione degli ospedali e delle infermerie della R. marina, ed alle esercitazioni pratiche, che abbiano attinenza con la merceologia.

È individualmente responsabile della Cassa e consegnatario di tutta la suppellettile della Scuola, fatta eccezione di quella scientifica, di cui deve curare soltanto che siano tenuti al corrente ed in perfetto ordine gli inventari.

Per la parte tecnico-professionale dipende dal direttore, per quella disciplinare dal vice-direttore.

Art. 9.

Basso personale.

Il contabile provvede alla preparazione dei comuni reattivi e assiste agli esperimenti sugli animali, vigila sulla perfetta tenuta del laboratorio e del teatro anatomico, nonchè sulla disciplina del personale dipendente; risponde della conservazione di tutta la suppellettile scientifica, non esclusa la biblioteca, e ne tiene al corrente gl'inventari; registra le analisi e provvede alle spese minute giornaliere del laboratorio.

Egli è sempre a disposizione dei capi di laboratorio, e, per la parte disciplinare, dipende dal segretario; per quella contabile dall'economo.

Il sotto capo infermiere è custode della Scuola nonchè del laboratorio e del teatro anatomico, ed è personalmente responsabile della nettezza dei relativi ambienti e della manutenzione degli animali da esperimento.

Gl'infermieri hanno attribuzioni d'inservienti e sono principalmente adibiti per lavori di pulizia, nonchè pei servizi esterni della Scuola. Nel laboratorio non deve mancare mai almeno uno di essi.

Tutto questo basso personale, sia per quanto concerne le sue speciali mansioni, sia per la parte disciplinare, dipende dal segretario, ed è amministrato dal locale distaccamento infermieri, cui resta aggregato.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è costituito dal direttore, che funge da presidente, dal vice-direttore e dall'economo; questi, nelle assenze, è sostituito dal direttore dei conti dell'ospedale dipartimentale.

Vigila sull'amministrazione, sulla Cassa, delibera sulle spese e provvede ai collaudi, pei quali si aggrega l'ufficiale che deve prendersi in consegna l'acquisto fatto.

Piccole spese, che complessivamente nell'anno non oltrepassino la somma di lire mille, possono essere fatte direttamente dal Consiglio d'amministrazione con fondi anticipati dalla Cassa dell'ospedale principale, che a sua volta deve preventivarli nel bilancio annuale, sotto il titolo « Spese per la Scuola ». Qualora dovesse superare l'indicata somma, occorre ottenere l'approvazione del Ministero.

Art. 11.

Corsi d'istruzione.

Possibilmente, tutti gli anni si tengono alla Scuola due corsi complementari d'istruzione, per abilitare ai servizi inerenti alle destinazioni d'imbarco, con l'uno, i tenenti medici, e, con l'altro, i capitani medici.

Questi corsi complementari hanno la durata ciascuno di quattro mesi, e sono per un numero determinato di posti, da stabilirsi volta per volta dal Ministero: durante questo periodo fino allo espletamento dei relativi esami, gli allievi, siano tenenti che capitani me-

dici, sono aggregati alla scuola, nè possono essere distratti in servizi a questa estranei, che non fossero richiesti dallo scopo di completare la loro istruzione pratica.

Art. 12.

Iscrizione ai corsi complementari.

I tenenti medici nuovi ammessi, appena dopo la nomina, e quelli anziani, appena dopo superato il concorso per l'avanzamento, o subito dopo promossi capitani, sono iscritti ai rispettivi corsi complementari della Scuola per riceverví l'istruzione indispensabile a conseguire l'abilitazione per le destinazioni d'imbarco, che competono rispettivamente ad ufficiali medici del grado di tenente o di capitano.

Possibilmente i concorsi per l'ammissione si terranno dopo la chiusura dei corsi universitari; affinchè nella prima decade del successivo mese di gennaio, si possa dar principio al corso complementare pei tenenti, cui farà poi seguito quello pei capitani.

Art. 13.

Corso complementare pei tenenti.

Il corso complementare pei tenenti comprende i seguenti insegnamenti:

1° patologia esotica;

2° igiene navale e profilassi generale delle malattie infettive a bordo;

3° chirurgia d'urgenza e chirurgia di guerra;

4° medicina legale militare e propedeutica delle malattie simulate e dissimulate;

5° esercitazioni pratiche di laboratorio in rapporto alla clinica ed all'igiene;

6° odontoiatria e pratica operatoria relativa;

7° statistica sanitaria. Materiale sanitario di dotazione navale ed ospedaliera. Stabilimenti e cure balneari. Regolamento di disciplina e Codice penale militare marittimo. Amministrazione e regolamenti pel servizio sanitario militare marittimo a terra ed a bordo (1).

Inoltre, nelle ore libere dai suindicati insegnamenti, gli allievi, per completere la loro istruzione pratica, hanno obbligo di disimpegnare tutti quei servizi ospedalieri, che, d'accordo, il direttore della scuola e quello di sanità intendono loro affidare, ed anche di esercitarsi su quanto riflette l'educazione militare marinaresca, nonchè, possibilmente, sulla pratica di lingue estere.

Art. 14.

Corso complementare pei capitani.

Il corso complementare pei capitani comprende i seguenti insegnamenti:

1° climatologia ed igiene tropicale;

2° epidemiologia e profilassi speciale delle malattie infettive a bordo;

3° propedeutica delle malattie infettive ed esotiche;

4° propedeutica oftalmica e otorinolaringoiatrica;

5° malattie del lavoro e traumatologia;

6° ostetricia, ginecologia e pediatria;

7° esercitazioni pratiche di microbiologia, d'istologia, di anatomia patologica, di chimica bromatologica e di merceologia;

8° legislazione per l'emigrazione, polizia sanitaria portuale e principali disposizioni legislative della marina mercantile.

Art. 15.

Distribuzione degli insegnamenti.

Le esercitazioni pratiche, microscopiche e chimiche spettano esclusivamente ai capi di laboratorio, indirizzati dal direttore e coadiuvati, per la parte attinente alla merceologia, dall'economo; quelle sul cadavere spettano all'insegnante della materia, coadiuvato dal segretario. Gli altri insegnamenti, o parte di essi, sono distribuiti a preferenza fra il direttore, il vice-direttore e gli stessi capi di laboratorio; solo alcune speciali branche sono affidate ad insegnanti aggregati o incaricati, designati, in ciascun periodo scolastico, dal Ministero.

In appositi registri, distinti per materie e conservati presso la segreteria della Direzione, ogni insegnante, completata la sua lezione, ha obbligo di segnarne succintamente l'indice, apponendovi la data e la firma.

L'istruzione militare marinaresca è impartita da un ufficiale di vascello destinato dal Comando in capo del dipartimento su richiesta della Direzione della Scuola.

Art. 16.

Programmi ed orario delle lezioni.

Non più tardi di un mese prima dell'apertura di un corso d'istruzione, ciascun insegnante ha obbligo di far pervenire al direttore della Scuola un prospetto delle lezioni in cui si propone di svolgere l'insegnamento a lui affidato, specificando sommariamente il contenuto di ciascuna di esse.

Il direttore della Scuola ha facoltà di apportarvi quelle modifiche, che, nell'interesse della istruzione degli allievi, ritiene necessarie. Egli, quindi, sulla guida di tali prospetti, coordinati fra loro e, compatibilmente con le altre possibili occupazioni di servizio degl'insegnanti incaricati, stabilisce l'orario da osservarsi in tutto il corso d'istruzione ed, a suo tempo, i programmi dei relativi esami.

Così l'orario, che i prospetti delle lezioni, nonchè, in seguito, i programmi degli esami, debbono essere in tempo opportuno spediti per l'approvazione al Ministero, dopo di che divengono esecutivi.

Art. 17.

Licenze.

Tranne il caso di gravi e comprovati motivi di famiglia o di salute, durante ogni corso d'istruzione e relativi esami è esclusa qualsiasi concessione di licenza, sia agli allievi che agli insegnanti.

Art. 18.

Esclusione dalla Scuola e ripetizione di corso.

L'esclusione dalla Scuola è inflitta, su conforme proposta del direttore di questa, dal Ministero, per persistente negligenza e poco profitto, o per gravi mancanze disciplinari: in tali casi, a parte le punizioni comminate dal regolamento di disciplina, l'allievo perderà per quell'anno il diritto agli esami, nè potrà più mai ottenere la riammissione pel corso d'istruzione dal quale venne escluso.

La ripetizione di un corso d'istruzione potrà essere concessa dal Ministero, solo quando esso sia stato interrotto per giustificati e fondati motivi di famiglia o di salute; assolutamente mai in seguito ad esito sfavorevole di qualcuno o di tutti i relativi esami.

Art. 19.

Commissioni di esami.

Dieci giorni dopo espletato il corso d'istruzione, gli allievi sono chiamati agli esami in ogni materia di insegnamento dinanzi a singole Commissioni, presiedute dal generale medico (sostituibile anche col più anziano dei colonnelli medici), e composte, oltre che da lui, dal direttore della Scuola e dall'insegnante della materia.

Per quell'insegnamento che sia stato svolto proprio dal direttore della Scuola, la Commissione di esame viene completata da un colonnello medico designato dal Ministero.

Per la compilazione dei verbali degli esami, a ciascuna Commissione è aggregato il segretario della Scuola.

(1) V. regolamento pei servizi degli ospedali militari marittimi, art. 15, § 78, n. 5.

Art. 20.

Procedimento per gli esami.

Gli esami sono esclusivamente verbali e pratici.

Il candidato, chiamato innanzi alla Commissione, estrarrà a sorte la tesi da svolgere fra quelle comprese nel rispettivo programma, già approvato dal Ministero.

Ad ogni prova pratica possono essere chiamati tutti o più allievi contemporaneamente; in tal caso la tesi da ciascuno estratta non deve essere rimessa nel bussolo.

Si concedono 20' a 30' per lo svolgimento di ciascuna prova orale; la durata delle prove pratiche è stabilita dalla Commissione, nè potrà superare tre ore. Entro i suindicati limiti di tempo la Commissione può rivolgere al candidato tutte quelle domande, le quali concorrano a completare il giudizio, che essa deve pronunziare sul suo esame.

Gli esami mancati sono considerati come avvenuti con esito sfavorevole, eccetto quando l'assenza dell'esaminando sia stata giustificata da comprovati o fondati motivi: in tali casi il Ministero, su proposta del generale medico, o di chi lo sostituisce nella presidenza delle Commissioni, può concedere una sessione di esame suppletiva, considerando come non avvenuta l'assenza dell'esaminando.

Art. 21.

Procedimento per le votazioni.

Licenziato il candidato, la Commissione procede alla votazione: prima a quella per la idoneità, che è segreta, e poi a quella per merito, che è palese.

Per la votazione segreta ciascun esaminatore dispone di due palline, l'una bianca ad affermare la idoneità, l'altra nera per la non idoneità; parimente l'urna ha due buche, la bianca e la nera.

La votazione è valida quando il numero delle palline raccolte in ciascuna buca corrisponda a quello degli esaminatori, e l'idoneità è affermata quando le palline raccolte nella buca bianca siano tutte o a maggioranza bianche.

Per la votazione palese, ciascun esaminatore dispone di 20 punti vale a dire da 0 a 9 pei non riusciti idonei, da 10 a 20 pei riusciti idonei. Innanzi di procedere ad essa ognuno ha facoltà di esporre obbiettivamente quegli apprezzamenti e quei rilievi, che credesse dover fare su la prova della quale si giudica; primo a votare è l'insegnante della materia, ultimo il presidente della Commissione.

Non è permesso ritornare su di una votazione regolarmente avvenuta.

Art. 22.

Idonei in prima sessione d'esami.

Gli esami dei corsi complementari debbono essere espletati su tutte le branche d'insegnamento, qualunque ne sia l'esito parziale.

Al termine di essi il generale medico (od il colonnello medico che ne fa le veci) convoca, in Commissione plenaria, da lui presieduta, il direttore ed il vice-direttore della Scuola, nonchè due ufficiali medici insegnanti più elevati in grado, per redigere lo stato generale degli esaminati ed il verbale di chiusura della sessione di esame.

Nello stato generale suindicato, accanto ad ogni nome, saranno segnate le votazioni parziali di ciascuna prova ed il punto di merito complessivo dei riusciti idonei. Nel caso d'inidoneità in una sola prova, il candidato potrà essere dichiarato idoneo dalla Commissione plenaria se nel complesso delle votazioni pel merito abbia riportato un punto non inferiore a 15|20.

Sulla matricola degli ufficiali dichiarati idonei sarà apposta, d'ordine del Ministero, la seguente nota:

« L'anno . . . . . ha seguito nella R. Scuola di sanità mili-
« tare marittima il corso complementare per essere abilitato ad
« imbarcare da tenente (o capitano) medico, ed è riuscito idoneo
« in prima sessione, riportando complessivamente punti . . . . . ».

Art. 23.

Idonei in seconda od in terza sessione.

Gli ufficiali, che non abbiano conseguita la idoneità in prima sessione, saranno ammessi a ripetere l'esame solo sulle matiere fallite, purchè queste non siano più di due; se invece siano tre o più, l'esame dovrà essere ripetuto su tutte le materie. Qualora anche in questa seconda sessione l'ufficiale fallisse in una o due prove, potrà ripeterlo in una terza sessione, l'esito della quale sarà definitivo, nel senso che, se neanche in questa raggiungesse l'idoneità, l'ufficiale non potrà più ottenere di ripresentarsi ad altre sessioni di esami.

I nomi degli ufficiali che abbiano ripetuto uno o più esami saranno registrati in uno statino a parte, dove il punto complessivo, in caso d'idoneità, risulterà dalla somma dei punti riportati in prima sessione, nelle prove in cui ivi riuscì idoneo, con quelli degli esami ripetuti, ovvero esclusivamente dal computo di questi in quei casi in cui fossero state ripetute tutte le prove.

Nella matricola di questi ufficiali, che abbiano ottenuta l'idoneità nelle prove ripetute, sarà apposta, per ordine del Ministero, la stessa annotazione indicata nel precedente articolo con la variante « in seconda od in terza sessione » e con la riduzione nel punto complessivo di tante diecine per quante sieno le materie riparate ed il numero di volte in cui l'esame è stato ripetuto su ciascuna materia.

Art. 24.

Abilitazione alle destinazioni d'imbarco.

Nessun ufficiale, sia tenente che capitano medico, può ricevere una qualsiasi destinazione d'imbarco nel proprio grado, se prima non abbia ottenuta la relativa annotazione di abilitazione in matricola.

Dal punto in essa riportato la Commissione ordinaria di avanzamento trarrà criterio per la compilazione dei rispettivi quadri di avanzamento a capitano ed a maggiore medico.

Se neanche in terza sessione l'ufficiale abbia conseguita la idoneità, nella sua matricola verrà apposta, per ordine del Ministero, la seguente annotazione:

« Non ha conseguita la idoneità agli esami del corso complementare per l'abilitazione alle destinazioni di imbarco col grado di tenente - o di capitano - medico ».

Per effetto di tale annotazione l'ufficiale non potrà mai ricevere una destinazione d'imbarco nel grado in cui non ottenne l'abilitazione, e subirà tutte le conseguenze del mancato periodo d'imbarco in rapporto alla promozione.

L'abilitazione alle destinazioni d'imbarco, nel grado di tenente ed in quello di capitano, non è però richiesta per coloro che, all'andata in vigore del presente regolamento, abbiano rispettivamente già conseguita la nomina, ovvero la idoneità nei gradi medesimi.

Art. 25.

Lavori di laboratorio.

Nel laboratorio, che riveste anche le attribuzioni di ufficio tecnico, inoltre si studiano, per incarico del Ministero e con l'indirizzo sperimentale e pratico stabilito caso per caso dal direttore della Scuola, tutti i problemi riflettenti l'igiene e la salute dei corpi militari e dei personali civili della R. marina, nonchè l'incremento e parfezionamento del relativo materiale sanitario.

Qualunque ufficiale medico, che, nelle ore libere dal servizio, desideri esercitarsi nella tecnica delle analisi, può, consenziente l'autorità da cui dipende, ottenere un posto di lavoro nel laboratorio della Scuola, dal direttore di questa. Nel caso però che egli intenda occuparsi dello studio di uno speciale argomento, tale autorizzazione non può essere concessa senza l'approvazione del Ministero.

Questi ufficiali, che abbiano ottenuto di esercitarsi o di studiare nel laboratorio della Scuola, debbono sottostare alle norme stabilite in proposito dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, e,

qualora dimostrassero poca assiduità o diligenza, perdono il posto di lavoro ottenuto.

Art. 26.

Analisi ed autopsie.

Le analisi e le autopsie, occorrenti per l'ospedale dipartimentale, debbono essere richieste su moduli a stampa dalla Direzione di esso.

Le richieste di autopsia debbono essere accompagnate dalle storie cliniche in cui siano state registrate fin le ultime fasi della malattia. I reperti sono comunicati alla Direzione di sanità solo nelle conclusioni.

Le analisi, che il regolamento per il servizio degli ospedali militari marittimi (art. 11, n. 49) concede a persone non ricoverate negli ospedali medesimi, debbono essere domandate al direttore della Scuola, ed i relativi versamenti debbono essere fatti all'economo di essa.

Art. 27.

Biblioteca.

Concorrono alla formazione della biblioteca della scuola:

1° tutte le raccolte di opere appartenenti alla biblioteca dell'ospedale od a quella dipartimentale, che riflettono studi o materie d'insegnamento di pertinenza della scuola;

2° i lavori, le opere e le pubblicazioni periodiche, che pervengono agli « Annali di medicina navale e coloniale », e quelli che, per avventura, fossero spediti in omaggio o in dono alla scuola;

3° le opere che volta per volta sono acquistate coi fondi della scuola.

Il servizio di biblioteca è affidato al contabile, sotto la vigilanza del segretario, che ne è responsabile.

Nessun libro può essere portato in lettura fuori della scuola.

Art. 28.

Collezioni e musei.

Alla formazione delle collezioni scientifiche e didattiche e dei musei concorrono:

1° il materiale delle Esposizioni, utile per gli insegnamenti che si tengono nella Scuola, alla quale di regola esso deve essere consegnato;

2° quel materiale didattico che possa essere ceduto alla Scuola dai vari Istituti, Direzioni ospedaliere, arsenali e cantieri della R. marina;

3° quel materiale scientifico che potrà essere volta per volta provveduto da quegli ufficiali medici, che si trovano in servizio di emigrazione o che stazionino nei climi caldi;

4° tutte le preparazioni scientifiche, disegni o altro, relativi a ricerche od a studi iniziati o compiuti nella Scuola;

5° quegli apparecchi e quel materiale scientifico, che sono acquistati coi fondi della Scuola o preparati nel suo laboratorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero **CCCCLXVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414 ed il R. decreto 22 marzo 1908, n. 187;

Riconosciuta l'opportunità di fondare in Sassari una R. scuola professionale d'arti e mestieri;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Sassari in data 7 maggio 1908 e 8 maggio 1909 e del Consiglio comunale di Sassari in data 30 maggio e 21 giugno 1910, 14 maggio 1908, 28 giugno e 19 luglio 1907;

Visto il parere emesso dal Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nell'adunanza del 3 marzo 1910;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Sassari una R. Scuola d'arti e mestieri per addestramento nell'arte di falegname ebanista, del fabbro ferraio e del muratore ed arti affini.

Art. 2.

Al mantenimento della predetta R. scuola concorrono:

il Ministero di Agricoltura, industria e commercio con annue L. 5000;

la provincia di Sassari con L. 1500;

il comune di Sassari con L. 1500;

Il Comune predetto inoltre fornisce il locale della scuola e delle officine, provvede al suo mantenimento, all'illuminazione ed al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua potabile.

Art. 3.

La scuola ha tre sezioni: una per la lavorazione del legno, una per la lavorazione dei metalli ed una per la lavorazione della pietra, dei cementi, ecc.

Le sezioni cominceranno a funzionare gradatamente a misura delle disponibilità del bilancio e dei bisogni delle industrie cittadine.

Altre sezioni potranno essere istituite in seguito, di accordo con gli enti locali, con decreto Ministeriale.

Art. 4.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza, composta dei rappresentanti degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto. Il direttore della scuola fa parte di diritto della Giunta.

Qualora la Camera di commercio, o altri enti, concorrerà con almeno L. 500 annue al mantenimento della scuola avrà diritto alla nomina di un proprio rappresentante nella Giunta di vigilanza.

Art. 5.

Per ogni altra prescrizione la scuola è governata dalle norme del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1909, n. 130,209 e quelli precedenti ai quali esso fa riferimento;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1899, n. 54;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 7 dicembre 1909, n. 130,209, riguardanti l'accettazione dei biglietti di Stato e di Banca in pagamento dei dazi doganali d'importazione e le modalità delle relative scritturazioni e dei versamenti, sono applicabili a tutto il 30 giugno 1911.

Art. 2.

L'accettazione delle monete divisionali d'argento di conio italiano, in pagamento dei dazi dei quali all'articolo precedente, è regolata dal R. decreto 19 febbraio 1899, n. 54.

Art. 3.

I direttori generali del tesoro e delle gabelle sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 dicembre 1910.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro delle finanze
FACTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali;

Visto che furono presentate allo sdoganamento delle spazzole di grafite per macchine dinamo-elettriche;

Ritenuto che tale merce non è nominata nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che essa, per i suoi caratteri, ha, più che con altre merci, analogia con le spazzole di carbone per macchine dinamo-elettriche;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

Le spazzole di grafite per macchine dinamo-elettriche, sono assimilate alle spazzole di carbone per macchine dinamo-elettriche.

Roma, 30 dicembre 1910.

Per il ministro
GUGLIERI.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con disposizione Ministeriale dell'11 settembre 1910:

Grillo Ester, maggiore commissario, assume la carica di relatore dell'ospedale militare marittimo di Spezia dal 16 settembre 1910.

Berretta Sergio, id. cessa dalla suddetta carica il 16 settembre 1910.

Con disposizione Ministeriele del 12 settembre 1910:

Mattiozzi Umberto, ufficiale di porto, trasferito da Portoferraio a Porto Maurizio.

Con disposizione Ministeriale del 24 settembre 1910:

Settembrini Pietro, commesso di porto, trasferito da Torre del Greco a Gaeta.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Lamagna Francesco, capitano del corpo R. equipaggi in posizione ausiliaria, collocato a riposo per ragione di età, dal 15 giugno 1910, cessando di appartenere alla riserva navale.

Con R. decreto del 26 giugno 1910:

Carnevale Lanfranco, capitano di fregata in posizione ausiliaria, collocato a riposo per ragione di età dal 20 giugno 1910, cessando di appartenere alla riserva navale.

Conti Augusto, contrammiraglio nella riserva navale, cessa di appartenere alla riserva stessa per ragione di età dal 26 giugno 1910.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Candiani Camillo, contrammiraglio in posizione ausiliaria — Crespi Francesco, capitano di vascello in posizione ausiliaria — Giustini Emanuele, id. — Trani Antonio, id. — Marini Nicola, id. — Carnevali Alberico, capitano di vascello in posizione ausiliaria — Borgstrom Luigi, id. — Isola Alberto, id. — Zattara Michele, id. — Sorrentino Giorgio, id. — Olivieri Giuseppe, capitano di fregata in posizione ausiliaria — Rossi Giuseppe, id. — Ravelli Carlo, id. — Priani Giuseppe, id. — Giudice Giovanni, id. — Cuciniello Felice, id. — Spezia Pietro, id. — Coen Giulio, id. — De Pazzi Francesco, id. — Lamberti Bocconi Girolamo, id. — Rubinacci Lorenzo, id. — Sasso Francesco, capitano di corvetta in posizione ausiliaria, collocati a riposo di autorità, dal 1° luglio 1910, continuando a far parte della riserva navale.

Martinez Gabriele, vice ammiraglio in posizione ausiliaria — Bertone di Sambuy Federico, id. — Sanfelice Cesare, contrammiraglio in posizione ausiliaria — Cafaro di Riardo Giovanni, id. — Persico Alberto, capitano di vascello in posizione ausiliaria — Ruisecco Candido, id. — Nicastro Gaetano, id. — Cassanello Gaetano, id. — Coscia Gaetano, id. — Ruggiero Vincenzo, capitano di fregata in posizione ausiliaria — Lopez Carlo, id. — Spezia Emilio, capitano di corvetta in posizione ausiliaria — Lawley Alamanno, id. — Incisa Gaetano, tenente di vascello in posizione ausiliaria — Lena Andrea, sottotenente del Corpo R. equipaggi in posizione ausiliaria, collocati a riposo di autorità dal 1° luglio 1910, continuando a far parte della riserva navale.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Acerbi Domenico, capitano del corpo R. equipaggi in posizione ausiliaria, collocato a riposo per ragione di età dal 9 luglio 1910, cessando dalla riserva navale.

Con R. decreto del 17 luglio 1910:

Novelli Andrea, tenente del corpo R. equipaggi in posizione ausiliaria, collocato a riposo per ragione di età dal 18 luglio 1910, cessando dalla riserva navale.

Con R. decreto del 21 luglio 1910:

Rubin de Cervin Ernesto, capitano di vascello, comandante della R. nave *Vittorio Emanuele*, nominato capo di stato maggiore di divisione navale.

Triangi Arturo, capitano di vascello, comandante della R. scuola macchinisti, nominato comandante della R. nave *Bausan*.

Cerio Alfredo, capitano di corvetta — Tornielli di Crestvolant Vittorio, id., naminati comandanti di squadriglie di tordediniere.

Galdini Galdino, id. — Folco Gabriele, id., nominati comandanti di cacciatorpediniere.

Con R. decreto del 25 luglio 1910:

Gagliardi Eduardo, contrammiraglio, promosso vice ammiraglio dal 1° agosto 1910.

Con R. decreto del 9 agosto 1910:

Micchiardi Bernardo, tenente di vascello, nominato comandante di squadriglia di RR. sambuchi.

Molinas Pietro, capitano del corpo R. equipaggi in posizione ausiliaria, collocato a riposo per ragione di età dal 5 agosto 1910, cessando di appartenere alla riserva navale.

Ampugnani Nicola, capitano di vascello in posizione ausiliaria, collocato a riposo di autorità dal 1° agosto 1910, continuando a far parte della riserva navale.

Con R. decreto del 31 agosto 1910:

De Cesare Francesco, sottotenente nel corpo R. equipaggi — Schettino Vincenzo, id., promossi tenenti dal 1° settembre 1910.

Claves Oreste, tenente di vascello in aspettativa per infermità non proveniente dal servizio, confermato in tale posizione per mesi 2 dal 1° settembre 1910.

Millo Enrico, capitano di vascello, esonerato dal comando della R. nave *Volturno*.

Ruggiero Ruggero, capitano di fregata, nominato comandante della R. nave *Volturno*.

Con R. decreto del 23 settembre 1910:

Ripa di Meana Vittorio, colonnello del genio navale, nominato membro del Comitato per l'esame dei progetti di navi dal 15 novembre 1910.

Carpi Agostino, id., incaricato della reggenza di una divisione del Ministero della marina dal 16 ottobre 1910.

Faruffini Marco Giulio, id., esonerato dalla reggenza suddetta, con la stessa data.

Scialpi Giovanni, tenente colonnello del genio navale, incaricato della reggenza di un reparto del Comitato per l'esame dei progetti di navi, dal 26 ottobre 1910.

Russo Gioacchino, id., esonerato dalla reggenza suddetta dal 1° agosto 1910.

Bonfiglietti Filippo, maggiore del genio nanale, esonerato dalla reggenza di una sezione del Ministero della marina dal 20 ottobre 1910.

Con R. decreto del 9 ottobre 1910:

Valli Giulio, tenente di vascello, esonerato dalla reggenza di una sezione dell'ufficio di stato maggiore della marina, dal 21 settembre 1910.

Candeo Antonio, id., esonerato dalla reggenza di una sezione dell'ufficio di stato maggiore della marina, dal 16 ottobre 1910.

Ronconi Carlo, id., incaricato della reggenza di una sezione dell'ufficio di stato maggiore della marina dall'11 ottobre 1910.

Cignozzi Adolfo, id., incaricato della reggenza di una sezione dell'ufficio di stato maggiore della marina dal 16 ottobre 1910.

Bignami Leopoldo, capitano del genio navale, esonerato dalla reggenza di una sezione del Ministero della marina dal 1° novembre 1910.

Quoiani Alberto, id., incaricato della reggenza di una sezione del Ministero della marina dal 20 ottobre 1910.

Buffa Carlo, id., id. id. dal 1° dicembre 1910.

Con R. decreto del 16 ottobre 1910:

Menna Giovanni, archivista di 1ª classe nel personale della carriera d'ordine del Ministero, promosso, a scelta, per merito, archivista capo, con lo stipendio di L. 4000, dal 16 ottobre 1910.

Rossetti Roberto, applicato di 1ª classe, id. id., promosso, per anzianità congiunta al merito, archivista di 2ª classe, con lo stipendio di L. 3000.

Con decreto Ministeriale del 24 luglio 1910:

De Matera Giuseppe, capitano di fregata — Bonomo di Castania Quintino, id., ammessi allo stipendio di L. 7000 dal 1° agosto 1910.

Fossati Niccola, tenente di vascello — Bozzoni Enrico, id. — Fusco Gerardo, id., ammessi allo stipendio di L. 4400 dal 1° agosto 1910.

Con decreto Ministeriale del 31 agosto 1910:

Marone Emilio, ispettore dei servizi marittimi con l'annuo stipendio di L. 5000, assume la qualifica di ispettore principale (capo sezione) dal 1° settembre 1910.

Malaguti Carlo, id. a L. 4000, assume la qualifica di ispettore di 2ª classe (primo segretario) id. id.

Cubeddu Ernesto, id. a L. 3000, assume la qualifica di ispettore di 4ª classe (segretario) id. id.

Azzali Roberto, vice ispettore dei servizi marittimi a L. 2000, assume la qualifica di ispettore di 6ª classe (segretario), dal 1° settembre 1910.

Con decreto Ministeriale del 10 settembre 1910:

Pantaleoni Giorgio, ispettore a L. 4000 del personale di 1ª categoria dell'Ispettorato dei servizi marittimi — Cavi Alfredo, id., promossi ispettori di 1ª classe (primi segretari) con lo stipendio di L. 4500, dal 1° settembre 1910.

Bernardi Giacomo, ispettore a L. 3000, id. id. — Polacco Guido, id. id., promossi ispettori di 3ª classe (segretari) con lo stipendio di L. 3500, id. id.

Ciulla Melchiorre, vice ispettore a L. 2500, id. id. — Riccini-Margarucci Italo, id. — Cavalieri Gastone, id., promossi ispettori di 4ª classe (segretari) a L. 3000, id. id.

Cichi Cesare, vice ispettore a L. 2000, id. id., promosso ispettore di 5ª classe (segretario) a L. 2500, id. id.

Con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1910:

Viarengo Michele, archivista di 2ª classe nel personale della carriera d'ordine del Ministero, promosso, per anzianità congiunta al merito, archivista di 1ª classe con lo stipendio di L. 3500, dal 16 ottobre 1910.

Pagan Pietro, applicato di 2ª classe nel personale della carriera di ordine del Ministero, promosso, per anzianità congiunta al merito, applicato di 1ª classe con lo stipendio di L. 2500, dal 16 ottobre 1910.

Stampanoni Italo, applicato di 3ª classe id. id., id. id. di 2ª classe con lo stipendio di L. 2000, id. id.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Rolla Giovanni Battista, maggiore generale commissario nella riserva navale — Bellini Andrea, colonnello, id. id. — Vico Ettore, id. id. id. — Lazzarini Francesco, tenente colonnello, id. id. — Lanza Leopoldo, id. id. id. — Vaccari Angelo, id. id. id., collocati a riposo di autorità per anzianità di servizio, continuando a far parte della riserva navale, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Con R. decreto del 2 ottobre 1910:

Lazzarini Francesco, tenente colonnello commissario nella riserva navale, dispensato per ragioni di età da ogni ulteriore servizio nella riserva navale, pur conservando il grado con la relativa uniforme, dal 2 ottobre 1910.

Con R. decreto del 9 ottobre 1910:

Scarelli Venturino, tenente commissario, promosso capitano con l'annuo stipendio di L. 4000 dal 16 ottobre 1910.

Con R. decreto del 13 ottobre 1910:

Pages Francesco, capitano commissario nella riserva navale, dispensato per ragioni di età da ogni ulteriore servizio nella riserva navale pur conservando il grado e la relativa uniforme, dal 22 ottobre 1910.

Con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1910:

Giuffrida Mario, capitano commissario — Velardi Guglielmo, id., ammessi allo stipendio di L. 4400 dal 1° novembre 1910.

Levi Ferruccio, tenente commissario — Ferilli Donato, id. — Belloli Egisto, id., ammessi allo stipendio di L. 3400 dal 1° novembre 1910.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

(Ufficio della proprietà intellettuale)

ELENCO degli attestati di privativa per disegni e modelli di fabbrica rilasciati nella 2ª quindicina di settembre 1910.

Numero del registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
1597	16	52	Saponeria & Profumeria Italiana, a Napoli	23 aprile 1910	Saponetta
1598	16	53	Vereinigte Zwieseler & Pirnaer Farbenglasswerke Aktiengesellschaft, a Monaco (Germania)	27 id. »	Lastra di vetro grosso ornata con pretuberanze irregolari
1604	16	54	Rossi Giuseppe, a Torino	17 maggio »	Lampadario elettrico per lampade ad incandescenza avente l'aspetto delle ordinarie lampade ad arco
1614	16	55	Johnson Stefano (Ditta), a Milano	4 giugno »	Nastrino in argento o metallo, smaltato, per decorazioni, con cerniera e ganci fissi
1629	16	56	Bini & Foà (Ditta), a Milano	12 luglio »	Ingranaggio per bicicletta
1630	16	57	Mortarino Bernardo, a Milano	15 id. »	Portamonete a caricamento e scarimento laterale per monete da una e due lire e nichelii da venti centesimi
1631	16	58	Lo stesso	15 id. »	Portamonete forma tallone senza cerchio, a bordino metallico a canaletto per abolire completamente la cucitura delle sue parti di cuoio
1632	16	59	Lo stesso	10 id. »	Portamonete forma conchiglia a bordo metallico a calotta e contemporanea completa eliminazione della cucitura delle sue parti di cuoio
1634	16	60	Incerti Roberto fu Gallo, a Pinerolo (Torino)	9 agosto »	Ruota a catena per biciclette
1635	16	61	Lo stesso	9 id. »	Ruota a catena per bicicletta
1638	16	62	Tagliabue Enrico, a Monza (Milano)	23 id. »	Bottiglia di birra a chiusura ermetica speciale
1639	16	63	Sprecher & Schuh A. G. Fabrik Elektr. Apparate in Aarau, a Aarau (Svizzera)	31 id. »	Manubrio in porcellana per valvole fusibili (rompi circuiti)

Roma, 8 ottobre 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 20 aprile 1910:

Tortora Teresa, ved. Cosenza, L. 192.50.
Trombetta Angela, ved. Sassone, L. 316.66.
Veneruso Anna, ved. De Pisa, L. 210.
Bagnaro, orfani di Guglielmo, operaio di marina, L. 150
Ambrosio M.ª Giuseppa, ved. Fortuna, L. 576.
Marchisio Edoardo, ricevitore del registro, L. 2985.
Bellavita Battista, soldato, L. 328.
Parone Modesta, ved. Brè, L. 224.
Cargnel Luigi, operaio di marina, L. 665.
Beccaria Enrico, ispettore princ. ferrovie, L. 4133, di cui:
a carico dello Stato, L. 2529;
a carico delle ferrovie, L. 1604.
De Benedetti Stella, ved. Lombroso, L. 2104.66.
Vianello Giovanna, operaia tabacchi, L. 312.90.
Toffoli Grazia, ved. Giacomelli, L. 523.
Baratta Fausto, maggiore, L. 2167.
Carnovale Michele, maresciallo di finanza, L. 1037.32.
Cugini Alessandro, professore, L. 6892.

De Alberti Alberto, colonnello, (conferma di pensione).
Sartori Rachele, ved. Zennerin (indennità), L. 4861.
Scarello Maria, operaia tabacchi, L. 342.25.
Sigurani Ottavio, archivista, L. 2342.
Baldantoni Maria, ved. Burotti, L. 333.33.
Ballardini Guglielmo, appuntato RR. carabinieri, L. 470.40.
Mussignato Angela, ved. Formentello, L. 274.16.
Paderno Angelo, appuntato RR. carabinieri, L. 489.60.
Bono Cristoforo, capitano, L. 2724.
Caianiello Concetta, ved. Roventino, L. 349.60.
Scotto Girolama, operaia tabacchi, L. 355.20.
Simone Vito, guardia di città, L. 287.50.
Stupazzoni Tomassina, ved. Antolini (indennità), L. 2291.
Taglieri Amelia, ved. Cabasino, L. 678.66.
Tommasi Pasqua, ved. Tagliapietra, L. 175.
Vailetta Adele, ved. Minelli (indennità), L. 4111.
Vito Maria, ved. Cirillo, L. 220.
Piciocchi Teresa, ved. Panucci (indennità), L. 2200.
Zaccagnini Secondo, capitano, L. 3424.
Baldi Gesualdo, brigadiere guardie città, L. 920.75.
Mattioli Clemente, brigadiere RR. carabinieri, L. 635.
Molino Gennaro, appuntato RR. carabinieri, L. 460.80.
Berlinghieri Sante, guardia di città, L. 350.75.
Bertoletti Carlo, procuratore del Re, L. 2821.
Astutti Petronilla, operaia tabacchi, L. 398.60.
Desideri Romilde, ved. Mazzacurato, L. 1355.33.
Costanzo Anna, operaia tabacchi, L. 390.28.
Barzioli Ester, ved. Villetti, L. 389.33.
Boggio Emilia, ved. Silva-Bonifacenti, L. 682.
Brogiotti Giuseppe, maggiore, L. 3660.
Vercesi Ida, ved. Brogiotti, L. 1220.
Bongiovanni Carlo, tenente, L. 1773.
Borgato Angelica, ved. Baratta, L. 389.33.
De Francesco Amalia, ved. Zulli, L. 813.66.
De Biase Vincenzo, orfano di Antonio, ufficiale d'ordine (indennità), L. 3960.
Landini Adelaide, ved. Fedi, agente doganale, L. 352.
Guiggioli Sofia, ved. Piccolomini, professore, L. 1195.
Galli Luigi, orfano di Leopoldo, ricevitore registro, L. 1220.33.
Romeo Nunziato, guardia carceraria, L. 762.
Chiodini Ettore, capo guardia carceraria, L. 1280.
Di Donato Rosa, ved. Iacone, guardia di finanza, L. 128.89, di cui:
a carico dello Stato, L. 43.67;
a carico del comune di Napoli, L. 85.22.
Ferrarella Andrea, sottobrigadiere di finanza, L. 775.
Gianola Carlo, operaio di marina, L. 525.
Magri Teresa, operaia dei tabacchi, L. 571.81,
Gribaudi Rosa, id. id., L. 431.33.
Restelli Giovanni, maresciallo RR. carabinieri, L. 1246.
Cerreto Vincenza, ved. Pellegrini, L. 374.26.
Golfieri Rivierd Carlo, brigadiere RR. carabinieri, L. 802.80.
Maugeri Grazia, ved. Maugeri, L. 268.66.
Petosa Giuseppa, ved. Stanziani, L. 220.
Stigliani Camillo, colonnello, L. 1217.
Riviere Elisa, ved. Alliandi, L. 1029.
Tartufoli Giulia, ved. Ubaldi, L 243.33.
Ravellini, orfano di Francesco, L. 261.33.
Saietto Anna, operaia tabacchi, L. 374.04.
Priori Cesare, id. id., L. 980.76.
Policicchio Vincenzo, maresciallo di finanza, L. 1299.64.
Pizzato Marco, appuntato RR. carabinieri, L. 489.60.
Rosa Anna, ved. Toffanin, L. 243.33.
Belfiore Placido, guardia di città, L. 275.
Massa Angelo, id., L. 287.50.
Rossi Giovanni, guardia carceraria, L. 960.
Cavalletti Eugenia, operaia tabacchi, L. 418.07.
Di Giovanni Antonio, secondo capo fuochista, L. 996.
Beffagnotti Carlo, cancelliere, L. 1890.
Pisani Erminia, operaia tabacchi, L. 416.83.
Calogero Antonia, id., L. 539.60.
Platania Giuseppe, capitano, L. 727.
Landri Giuseppe, maresciallo RR. carabinieri, L. 1302.
Ferrero Stefano, colonnello, (conferma di pensione).
Maggio Francesco, maresciallo RR. carabinieri, L. 850.
Ippoliti Erminia, orfana di Bernardino, maresciallo RR. carabinieri, L. 382.66.
Ferrero Domenica, ved. Fissore, L. 516.33.
Carratei Biagio, appuntato di finanza, L. 336.34.
Crucitti Vincenzo, id. id., L. 470.
Botti Luigi, direttore postale, L. 3926.
Lombardo Grazia, operaia tabacchi, L. 441.14.
Barbaro Beatrice, ved. Vivaldi, L. 1200.66.
Arnone Salvatore, giudice (indennità), L. 7333.
Bertoni Arturo, capitano, L. 2906.
Adriano Maddalena, ved. Sismondi, L. 645.66.
Casella Costanza, ved. Giglioli, L. 2360.
Massetti Attilio, capoguardia carceraria, L. 1280.
Metzler Pilade, brigadiere RR. carabinieri, L. 690.
Padovan Angelo, maresciallo id., L. 1246.
Panarella Rosa, ved. Peyrotti, furier maggiore, L. 522.
Brambilla Giovanni, guardia carceraria, L. 696.
Lande Giov. Batta, appuntato RR. carabinieri, L. 470.40.
Carmignani Luisa, ved. Orselli, L. 225.
Cavallari Elvira, ved. San Felice, L. 240.
Donati Cecilia, ved. Beretta, (indennità), L. 2833.
Giacchetti Michele, 2° capo musicante, L. 845.
Sanfelice Filomena, ved. Botta, L. 894.33.
Gianese Luigia, operaia tabacchi, L. 300.
Ulpo Giuseppe, maresciallo RR. carabinieri, L. 1414.
Santarelli Luisa, ved. Gagni, L. 423.33.
Barbetti Michele, padre di Agostino, soldato, L. 202.50.
Fiorenza Anna, ved. Flauto, L. 628.66.
Troia Giovanni, soldato, L. 300.
Fioravanti Cesira, ved. Belli, (indennità), L. 2383.
Esperti Sofia, ved. Conzo, L. 1462.66.
Tatulli Francesco, guardia di città, L. 275.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 437,887 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,339,382 dell'ex consolidato 5 per cento per L. 26.25-24.50 al nome di Briata *Felice* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Dabandi Severina-Giuseppina, domiciliato in Alessandria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Briata *Paolo-Felice-Giovanni* fu Carlo, minore ecc...... vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 dicembre, in L. 100.34.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 dicembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,75 06	102,87 06	102 88 03
3 1/2 % *netto*	104,56 25	102,81 25	102 82 22
3 % *lordo*	70,41 67	69 21 67	69,81 97

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1903, n. 756, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Veduto il regolamento speciale per il personale del Ministero del tesoro, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Veduto l'art. 27 del regolamento sui servizi e sul personale della R. zecca, approvato con R. decreto, 6 gennaio 1910, n. 4;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di tre sottocapi-tecnici nella R. zecca, mediante pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esame, a tre posti di sottocapo tecnico nella R. zecca, con lo stipendio iniziale di lire duemila (L. 2000).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), non più tardi del 31 gennaio 1911, i seguenti documenti:

1. Domanda su carta da bollo da lire una, con firma autenticata, e contenente, oltre il nome e cognome e la paternità del candidato, anche l'indicazione del suo domicilio. Alla domanda dovrà altresì essere unita la fotografia del candidato debitamente autenticata da un pubblico notaio o dal sindaco.

2. Certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, qualora non sia rilasciato dal municipio di Roma.

3. Certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato abbia un'età non inferiore a 25 anni, nè superiore a 35 alla data del presente decreto. Tale atto deve essere legalizzato dal presidente del tribunale competente, quando non sia rilasciato dall'Ufficio di stato civile di Roma.

4. Licenza di scuola tecnica, o di una scuola industriale pareggiata. In mancanza degli originali diplomi, possono essere accettati i corrispondenti certificati, rilasciati nei modi di legge dalle competenti autorità.

5. Certificato di non incorsa penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

6. Certificato di buona condotta, anche esso di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e con la firma del sindaco debitamente legalizzata, qualora non sia rilasciato dal municipio di Roma.

7. Certificato medico di sana costituzione fisica, di data come sopra, e con firma del medico debitamente legalizzata.

8. Un certificato dal quale risulti che il candidato ha prestato lodevole servizio, per un periodo non minore di tre anni, presso qualche importante stabilimento industriale, e che è stato addetto a qualcuno dei seguenti reparti: Fonderia metalli nobili od ordinari, officina meccanica od elettrotecnica, stampa di metalli, confezione di medaglie e lavorazioni affini.

I concorrenti non potranno avere parenti di 1° o di 2° grado in servizio della R. Zecca.

Le domande presentate in tempo utile, ma non documentate regolarmente entro il termine fissato dal presente decreto, sono respinte.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 27 del citato regolamento per la R. zecca, sono ammessi al concorso gli operai della zecca medesima, classificati artieri, i quali abbiano prestato lodevole servizio da almeno cinque anni nello stabilimento monetario, e posseggano i necessari requisiti per concorrere, a giudizio del Consiglio di amministrazione della R. zecca.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo presso la sede della R. zecca in Roma, nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 1911, dalle ore 9 antimeridiane, e consteranno di due prove scritte di coltura generale, e di due saggi di abilità tecnica e professionale, e precisamente:

Per la coltura generale, di un componimento di lingua italiana o della risoluzione di un problema di aritmetica.

Per ciascuno dei due detti esperimenti sono assegnate sette ore.

Per il saggio di abilità tecnica e professionale, della confezione di un lavoro d'arte, da eseguirsi nel termine di otto ore, e del disegno dal vero di un organo semplice di macchina, da eseguire in sei ore.

Tanto le prove d'esame di coltura generale, quanto i saggi tecnici non potranno, sotto pena di nullità, essere firmati nè muniti di alcun contrassegno da parte dei concorrenti. Le prove scritte saranno chiuse in una busta, ed i saggi tecnici in un involto, sì quelle che questi ultimi unitamente ad una busta piccola contenente il nome, cognome e paternità del concorrente, con tutte le modalità di cui all'art. 7 del regolamento sopra citato sull'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 5.

Una Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, pronuncierà il suo giudizio sulle prove di esame, e formerà una graduatoria da approvarsi con decreto del ministro del tesoro. La Commissione esaminatrice assegnerà a ciascun candidato tre voti, e cioè uno come media delle due prove di coltura generale, ed uno per ciascuno dei due saggi tecnici, disponendo di dieci decimi per ognuno dei tre voti. La somma dei tre voti costituirà la classifica agli effetti della graduatoria.

A parità di voti, avrà la precedenza il concorrente che abbia già prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito, o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di voti, ed in mancanza di titolo, quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati in ragione delle vacanze e delle necessità di servizio.

All'atto della nomina dovranno prestare a garanzia del loro operato una cauzione di L. 1000, mediante deposito in numerario o in titoli al portatore dei consolidati, o redimibili 3.50 e 3 per cento netto o mediante vincolo su certificati nominativi dei consolidati o redimibili medesimi.

Art. 7.

I vincitori del concorso che entro 30 giorni dall'invito non assumono servizio senza giustificati motivi riconosciuti dall'Amministrazione, saranno dichiarati dimissionari.

Roma, 29 dicembre 1910.

Il ministro
TEDESCO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Già ieri abbiamo accennato alle notizie inquietanti che da Lisbona giungevano a Parigi, intorno alla situazione politica interna portoghese.

Il *Siècle*, e più di questo giornale il *Temps*, hanno pubblicato notizie allarmanti, dicendo come l'opinione pubblica qualificasse l'attuale Governo un'oligarchia dispotica di ministri camuffati col berretto frigio e come oramai il Governo non si sentisse più l'appoggio nè dell'esercito, nè della marina, nè di quella parte del popolo che aveva fatto la rivoluzione. Le notizie giunte a Parigi si aggravarono così che si vociferò perfino di un intervento dell'Inghilterra. Il Governo portoghese ha dovuto pertanto rilevare questo stato di cose, che attribuisce più che ad altro alle sue ultime deliberazioni circa il sequestro dei beni delle corporazioni religiose espulse dal Portogallo; però, a mezzo de' suoi rappresentanti all'estero, ha comunicato la seguente Nota:

Dopo lo scioglimento delle Congregazioni religiose il Governo della Repubblica ha immediatamente ordinato di compilare l'inventario dei beni delle Congregazioni stesse, per custodirli e rimetterli in seguito a chi di diritto.

A tale scopo, per meglio assicurare un'assoluta imparzialità di giudizio, il riconoscimento di tale diritto sarà affidato al Pubblico Ministero ed ai tribunali ordinari.

Il Pubblico Ministero compirà, *ex-officio*, tutte le ricerche necessarie senza la più piccola spesa da parte degli aventi diritto, cui saranno concessi sei mesi di tempo per presentare i loro reclami.

Quando il Pubblico Ministero avrà riconosciuto che ai reclamanti spettano realmente diritti sulle proprietà, queste saran loro rimesse.

Quando invece tali diritti saranno contestati dal Pubblico Ministero, dopo eseguite tutte le ricerche a fine di poter continuare l'azione giudiziaria, basterà che i reclamanti prestino una cauzione, quale garanzia delle spese processuali, cauzione che verrà loro restituita, nel caso che vincano la causa.

Il Governo non ha dunque la minima intenzione e non poteva averla, dato i suoi intendimenti di rigorosa giustizia, di impossessarsi di qualsiasi proprietà privata, che fosse stata adibita ad usi religiosi. E, a fine di meglio dimostrare tale proposito, esso non vuol prendere cognizione diretta dei diritti affermati dai proprietari e lascia tale riconoscimento all'autorità giudiziaria.

Da Londra parimente giungono migliori notizie sulla situazione portoghese ed un dispaccio in data di ieri l'altro dice:

Contrariamente alle informazioni pubblicate dal *Temps* di Parigi, l'*Agenzia Reuter* informa che fino alle ore 11 di oggi il *Foreign Office* non ha ricevuto alcun dispaccio dal ministro inglese a Lisbona che mostri la situazione critica.

Il *Foreign Office* non ha ricevuto nemmeno alcuna richiesta di invio di navi inglesi a Lisbona.

Anche da Madrid le notizie sulla situazione portoghese non sono allarmanti, al dire del seguente telegramma:

Il Governo non ha ricevuto nè dal Portogallo nè dalla frontiera portoghese alcuna notizia allarmante relativa alla situazione in Lisbona e nelle Provincie.

Rimangono sempre le informazioni del *Temps*, le quali, anche dopo i comunicati ufficiosi, non hanno diminuito la loro gravità. In proposito si ha da Parigi, 30:

Il *Temps* constata che la situazione in Portogallo sembra che da qualche settimana sia diventata torbida e difficile.

Il gruppo che ha fatto la rivoluzione si è trovato immediatamente in conflitto coi repubblicani storici.

D'altra parte sembra che il Governo da qualche tempo ceda alla tentazione di colpire i suoi avversari con eccessi. Ma vi è un pericolo anche più grave ed è il perturbamento sociale ed economico causato dalle riforme attuate dal Governo.

Il Governo dà l'impressione di chi abbia scherzato col fuoco senza prevedere che si sarebbe bruciato.

Le condizioni politiche non paiono infatti più sicure, al punto in cui siamo, di quello che erano sotto il Governo precedente.

***

Abbiamo, ieri, esposto la situazione politica della Persia nel nord e nel sud rispetto alla occupazione russa ed inglese per il protettorato degli stranieri e delle vie commerciali, nonchè rispetto all'*ultimatum* inglese.

Ora un telegramma da Teheran, 30, informa:

Rispondendo alla nota britannica del 17 novembre, la Persia respinge la tesi inglese secondo la quale la presenza di truppe russe sul territorio persiano non è affatto connessa con la questione del ristabilimento dell'ordine nella Persia meridionale.

La risposta enumera quindi le misure prese dal Governo persiano:

1. Nomina di un governatore generale.
2. Istituzione di un distaccamento di 380 uomini che percorre la strada da Buchir a Chiraz per mantenervi la sicurezza pubblica.
3. Truppe e tre cannoni si dirigono su Ispahan.
4. La Persia destina una gran parte del danaro ricavato dal prestito all'esecuzione di un programma che si sta attualmente elaborando per garantire la sicurezza pubblica.
5. La Persia organizzerà prossimamente la gendarmeria con sistemi europei.

Terminando, la Nota esprime la speranza che il programma che il Governo persiano sta preparando persuaderà l'Inghilterra ad accordare una sopra tassa del 10 per cento sui dazi che si pagano alle dogane del sud.

Con questa risposta il Governo persiano ha creduto di esaurire convenientemente le domande inglesi, ma il Governo britannico, o non soddisfatto, o tardando ancora a rispondere, costrinse il Governo persiano a prendere la deliberazione di cui c'informa quest'ulteriore telegramma da Parigi, 30:

I giornali hanno da Teheran che il Governo persiano, non avendo ottenuto dal Governo britannico il ritiro della Nota che annunziava un intervento armato, se nel termine di tre mesi l'ordine in Persia non fosse stato ristabilito, ha dato le sue dimissioni.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato da S. E. il generale Brusati, dal contrammiraglio Garelli e dal maggiore Selby, si recò ieri mattina, in automobile, a visitare la scuola allievi guardie di città, a via Garibaldi.

Ricevettero il Sovrano e lo accompagnarono nella visita il direttore tenente colonnello Cerreta, il vice direttore capitano Cordopatri, S. E. il presidente del Consiglio, on. Luzzatti, S. E. il sottosegretario di Stato, Calissano, e il prefetto, senatore Annaratone.

S. M. il Re, dopo aver visitato tutti i locali della scuola ed espresso il suo compiacimento per l'ordine e la pulizia, passò in rivista gli allievi.

All'uscita del Sovrano il concerto degli allievi intuonò la marcia Reale, e la folla che si era riunita sulla via Garibaldi salutò rispettosamente l'Augusto visitatore.

All' Ambasciata francese. — Domani, in occasione del nuovo anno, S. E. l'ambasciatore di Francia, signor Barrère, riceverà a palazzo Farnese la colonia francese e i francesi di passaggio in Roma.

Il ricevimento avrà luogo alle ore 11.

Per l'incendio di Messina. — S. E. il ministro delle poste, Ciuffelli, ha indirizzato al cav. Pascoli, ispettore centrale del Ministero, che trovasi a Messina, il seguente telegramma:

« Anche a nome del presidente del Consiglio la prego partecipare a tutto il personale dipendente da questo Ministero i più vivi elogi del Governo per lo zelo e l'animosa prontezza di cui diede prova adoperandosi nel doloroso frangente per ripristinare immediatamente i servizi postali, telegrafici e telefonici ».

Società zoologica italiana. — In una sala dell'Università di Roma la Società zoologica tenne ieri l'ultima e numerosa adunanza scientifica dell'anno. Il presidente prof. Antonio Carruccio dopo aver proclamato nuovi soci, riferì su vari animali recentemente donati al Museo zoologico universitario, dalla Società del Giardino zoologico, tra i quali importanti un Lama (*Auchenia lama*), uno Yack (*Poeophagus grunniensis*), un grosso antilope (*Oreas dimwigstonii*), un Kanguro (*Halmaturus dorsalis*) e varie scimie e rettili. Si soffermò poi ad illustrare ampiamente un interessante Lemuride (*Lemor varius*), pure donato dalla suddetta Società, ed altre specie recentemente introdotte in Museo.

Il prof. Ugo Vram parlò poi delle affinità di alcune specie di primati, il comm. F. Rostagno delle caratteristiche della fauna lepidotterologica del Lazio, il prof. Lepri di alcuni imenotteri della provincia di Roma, e il D. Masi presentò alcune interessanti tartarughe dei generi *Tryonisx*, *Cheloderia* e *Testudo*, avute recentemente in dono dalla Società del Giardino zoologico e dal principe D Francesco Chigi.

Fu poi letta l'interessante comunicazione del prof. G. Damiani sulla cattura di una *Balaenoptera* nei pressi di Portoferraio. Il prof. Carruccio riferì le notizie avute dal dott. L. Ruggeri sopra una grave epidemia per distomatosi epatica negli ovini presso Martina Franca in provincia di Lecce, ed altre notizie sull'istessa malattia nell'Agro romano.

Il presidente quindi sciolse l'adunanza augurando ai consoci presenti un felice anno nuovo; un anno di lavoro fecondo che segni una nuova tappa nella vita prosperosa della Società. Agli auguri risposero i presenti con un sincero plauso al presidente.

I danni del mal tempo. — Ieri mattina, a causa delle incessanti pioggie, è caduta una frana del contrafforte del monte Ardizio, su quel di Pesaro, invadendo la strada nazionale e la linea ferroviaria presso il casello 154, interrompendo il transito su entrambe le vie per una lunghezza di circa 100 metri e danneggiando la linea telegrafica.

Si effettuò il trasbordo dei treni viaggiatori.

Sono stati subito iniziati i lavori di sgombero.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di dicembre reca:

« Continuarono frequenti le pioggie, tranne all'estremo sud ed in Sicilia, e la temperatura si mantenne relativamente alta. Questo stato meteorico favorì in qualche luogo la germinazione e lo sviluppo dei cereali, ed in generale i foraggi; tuttavia è ora più che mai sentito il bisogno di un periodo di tempo freddo e asciutto.

« Si attende ancora al raccolto delle olive con esito discreto nella penisola, meschino in Sicilia e in Sardegna. Si fa la potatura delle viti ed incomincia la preparazione dei terreni per le semine primaverili ».

Marina mercantile. — L'*Orione*, della Società nazionale, è partito da Alessandria, per Genova. — Il *Brasile*, della Veloce, è giunto a Montevideo. — Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd sabaudo, è partito da Genova per Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 30. — Sono avvenute scosse sismiche nell'Elide, tra Patros e Pirgos. I danni sono soltanto materiali. Le borgate di Lechona e di Andravida sono state particolarmente danneggiate dal terremoto. Parecchie case sono crollate; le altre sono gravemente danneggiate. Le popolazioni, prese dal panico, sono fuggite sotto una pioggia violenta.

Il Governo invia tende e viveri. Mancano altri particolari.

COSTANTINOPOLI, 30. — Il colera infierisce ancora: però il numero dei casi quotidiani va diminuendo. Vi sono attualmente in media dodici casi quotidiani.

BUDAPEST, 30. — Il *Correspondenz Bureau* reca: Essendosi avuti negli ultimi tempi in Ungheria soltanto dei singoli casi di colera ed essendo passato dall'isolamento dell'ultimo malato di colera già più di 15 giorni, il Ministero dell'interno ha comunicato al ministro degli esteri che in Ungheria il colera è cessato e lo ha pregato di portare ciò a cognizione degli Stati partecipanti alla convenzione di Parigi, acciocchè da essi vengano revocate le misure prese per le provenienze dall'Ungheria.

VERSAILLES, 30. — Il tenente de Caumont, mentre provava oggi un aeroplano, è caduto dall'altezza di circa ottanta metri. Trasportato all'ospedale militare, vi è morto stasera.

MESSICO, 30. — Le truppe federali hanno ripreso ai rivoluzionari la piazza forte di Molpaso.

Questa vittoria è considerata come un colpo decisivo per le sorti degli insorti.

MACON, 30. — Gli abitanti della Chapelle de Brancion sono penetrati nella abitazione di Talmard all'una del pomeriggio.

Il cadavere del padre di Talmard è stato trovato ai piedi della scala, del luogo ove era caduto, con la testa spezzata da una palla. In una alcova è stato scoperto il cadavere del parricida con la testa fracassata da un colpo di fucile. La materia cerebrale era sparsa sul letto.

Siccome l'ultimo colpo d'arma da fuoco fu esploso martedì, alle tre, si crede che Talmard si sia suicidato quel giorno e a quell'ora. I gendarmi raggiungono le loro brigate.

Si attende la magistratura per le constatazioni di legge.

GAND, 30. — È avvenuta un'esplosione nella polveriera di Weteren mentre 14 operai vi lavoravano. Alle sei di stasera erano stati estratti 8 cadaveri.

Non si hanno notizie di un solo operaio. Si teme che il suo corpo sia stato ridotto in briciole dall'esplosione. Le ricerche tra le macerie continueranno fino a tarda ora.

La disgrazia ha prodotto in tutta la regione costernazione e desolazione profonda.

GAND, 30. — L'esplosione nella polveriera nazionale di Weteren è avvenuta nel pomeriggio. L'edificio è saltato in aria con fracasso formidabile.

L'esplosione è stata udita in numerose località dei dintorni. Si organizzarono immediatamente i soccorsi.

L'esplosione è stata talmente violenta che a Weteren tutte le vetrate delle case sono andate in frantumi e parecchi muri nelle vicinanze immediate della polveriera sono crollati.

SOFIA, 30. — *Sobranje*. — Savow, continuando le sue spiegazioni, ha confutato, in un discorso durato cinque ore, punto per punto le accuse che gli sono state mosse.

Concludendo egli ha confermato le dichiarazioni fatte ieri da Petrow, che la Turchia aveva intenzione di attaccare la Bulgaria senza dichiarazione di guerra. Dovendo l'esercito bulgaro essere comple-

tamente riorganizzato, egli preferì causare qualche danno al tesoro piuttosto che esporre a pericolo l'integrità del paese. La potenza militare creata dal Gabinetto stamboulorista ha permesso di realizzare l'indipendenza della Bulgaria.

PIETROBURGO, 30. — *Duma dell'Impero.* — Dopo viva discussione, si respinge l'urgenza richiesta per l'interpellanza relativa ai disordini studenteschi di Odessa.

La destra, i nazionalisti e gli ottobristi hanno votato contro.

La Duma si è quindi aggiornata al 30 gennaio.

GAND, 30. — Secondo le ultime notizie 9 operai lavoravano nell'essiccatoio ove è avvenuta l'esplosione. L'essiccatoio conteneva 500 chilogrammi di polvere. Gli operai sono stati lanciati in aria e brandelli umani sono sparsi intorno. È stata trovata una mano a 800 metri di distanza.

A giudicare dai brandelli di carne, quattro uomini dei quali non è stata stabilita l'identità sono stati letteralmente ridotti in briciole.

In totale dopo gli scavi terminati questa sera sono stati ritrovati otto operai morti ed un altro ferito gravemente alla testa.

Sono stati parzialmente demolite venti case che circondavano la polveriera. Una donna è rimasta ferita gravemente.

Il giudice istruttore di Tenmonde è arrivato nella sera sui luoghi della catastrofe.

LISBONA, 31. — Il ministro degli esteri ha ricevuto ufficialmente i rappresentanti della stampa estera ed ha loro dichiarato che la tranquillità è generale in Portogallo, che la situazione finanziaria migliora ogni giorno, che la disciplina nell'esercito e nella marina è completa e che l'agitazione religiosa è scomparsa.

Ha soggiunto che, contrariamente alle voci tendenziose lanciate dai nemici della Repubblica, le elezioni avranno luogo nell'aprile prossimo e gli elettori saranno lasciati completamente liberi di esprimere le loro opinioni.

Sono stati già dati ordini alla Direzione dei telefoni per limitare la censura strettamente alle false informazioni.

Il ministro ha infine smentito che il ministro di Inghilterra abbia chiesto l'invio di una nave da guerra inglese nel Tago.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

30 dicembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	753.69.
Termometro centigrado al nord	8.4.
Tensione del vapore, in mm.	6.00.
Umidità relativa a mezzodì	73.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	17.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 9.3.
	minimo 6.0.
Pioggia	7.8.

30 dicembre 1910.

In Europa: pressione massima di 773 sull'Irlanda, Francia e Spagna, minima di 755 sulla Scandinavia e Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro pressochè stazionario al nord, ancora salito altrove, fino a 3 mm. sulla Sardegna e Lazio; temperatura diminuita; venti forti del 1° quadrante sull'alto e medio Adriatico e Toscana, del 3° sullo stretto di Messina; piogge sul Veneto, Emilia, centro, sud ed isole; neve in Abruzzo.

Barometro: massimo a 764 in val Padana, minimo 756 in Sicilia.

Probabilità: venti settentrionali forti con mare agitato, tempo buono e freddo sull'Italia superiore e centrale; cielo vario e ancora qualche precipitazione al sud e sulle isole.

N. B. — Ieri alle ore 11 1/2 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro, e oggi 30 alle ore 15 è stato telegrafato di mantenere il segnale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 dicembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	14 2	6 8
Genova	sereno	mosso	9 1	6 6
Spezia	sereno	mosso	11 3	6 6
Cuneo	1/4 coperto	—	3 8	— 0 6
Torino	1/4 coperto	—	3 8	— 2 0
Alessandria	sereno	—	10 7	— 2 4
Novara	sereno	—	11 9	— 3 2
Domodossola	sereno	—	5 8	5 2
Pavia	nebbioso	—	7 5	— 4 3
Milano	1/4 coperto	—	6 6	— 0 5
Como	sereno	—	5 0	— 2 5
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	6 0	0 5
Brescia	1/4 coperto	—	6 1	— 0 7
Cremona	1/4 coperto	—	6 4	0 0
Mantova	nebbioso	—	6 4	— 0 3
Verona	sereno		6 4	0 0
Belluno	sereno		5 4	— 3 6
Udine	1/4 coperto	—	8 0	2 3
Treviso	sereno	—	7 0	1 2
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	6 8	2 1
Padova	sereno	—	7 5	1 2
Rovigo	sereno	—	6 7	1 5
Piacenza	sereno	—	6 3	— 1 3
Parma	sereno	—	5 5	0 7
Reggio Emilia	sereno	—	5 1	0 4
Modena	1/2 coperto	—	5 0	1 2
Ferrara	3/4 coperto	—	5 5	0 9
Bologna	3/4 coperto	—	4 3	2 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	5 0	0 8
Pesaro	piovoso	tempestoso	11 4	3 2
Ancona	piovoso	molto agit.	12 0	7 2
Urbino	—	—	—	—
Macerata	piovoso	—	8 5	4 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	6 5	3 8
Camerino	piovoso	—	6 0	2 5
Lucca	coperto	—	10 2	3 9
Pisa	3/4 coperto	—	12 2	2 1
Livorno	3/4 coperto	calmo	9 8	5 3
Firenze	coperto		8 0	5 8
Arezzo	coperto	—	7 6	5 0
Siena	sereno	—	6 8	3 3
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	9 8	6 0
Teramo	piovoso	—	10 5	7 2
Chieti	coperto	—	9 0	4 3
Aquila	coperto	—	6 9	2 0
Agnone	sereno	—	6 1	0 6
Foggia	coperto	—	14 6	5 0
Bari	coperto	mosso	14 8	6 2
Lecce	piovoso	—	13 0	8 5
Caserta	3/4 coperto	—	11 8	5 9
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	11 0	6 1
Benevento	1/4 coperto	—	11 2	3 8
Avellino	1/2 coperto	—	9 8	2 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	12 2	1 8
Cosenza	sereno	—	12 8	3 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	8 0	— 1 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	10 7	7 3
Palermo	piovoso	grosso	9 6	3 5
Porto Empedocle	coperto	agitato	17 0	7 4
Caltanissetta	piovoso	—	9 0	2 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	15 0	8 0
Catania	piovoso	mosso	13 2	4 3
Siracusa	coperto	mosso	15 0	7 0
Cagliari	piovoso	mosso	11 0	3 0
Sassari	piovoso	—	9 1	4 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*